



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FERMI"

88100 Catanzaro Lido

LICEO SCIENTIFICO - Via C. Pisacane c.da Giovino Tel. **0961/737678** Fax. **0961/737204**

e-mail: CZIS001002@istruzione.it PEC : czis001002@pec.istruzione.it

LICEO LINGUISTICO E LICEO SCIENZE UMANE - Via Crotone Tel./Fax 0961/31040

C.F. 80003620798 Meccanografico CZIS001002

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

Art.1

(Doveri dello studente)

1. Lo studente è puntuale ed assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi e giustificati motivi, per i quali informa la scuola.
2. Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente.
3. Lo studente si presenta a scuola con abbigliamento rispettoso dei compagni, degli insegnanti e dell'istituzione. Riserva la tenuta sportiva per le lezioni e le attività ginniche e sportive.
4. Lo studente fa conoscere la scuola ai suoi genitori e li invita a partecipare alle iniziative che li riguardano.
5. Lo studente usa un linguaggio corretto, evita ogni aggressività e parole offensive.
6. Lo studente è leale, in caso di discordie, si appella al Docente coordinatore della classe o al Dirigente, riconosce i propri errori e si assume le proprie responsabilità.

7. Lo studente rispetta il proprio corpo e lo mantiene in salute, tiene in ordine gli oggetti personali e porta a scuola solo quelli utili alla sua attività di studio
8. Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica, un comportamento serio, educato e corretto. Rispetta il lavoro degli insegnanti e dei compagni
9. Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora; collabora a renderlo più bello, confortevole ed accogliente.
10. Lo studente risarcisce i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature
11. Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo regole, procedure prescritte e norme di sicurezza.
12. Lo studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.

Art.2
(Codice disciplinare)

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
2. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza.
4. La responsabilità disciplinare è personale
5. Il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri:
 - Intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza;
 - Rilevanza dei doveri violati;
 - Grado del danno o del pericolo causato;

- Sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello studente, ai precedenti disciplinari nel corso dei dodici mesi precedenti all'infrazione e. al concorso nella mancanza, di più studenti in accordo tra di loro.
6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
 7. In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il dirigente della scuola ha l'obbligo di provvedere tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il consiglio di classe dello studente interessato.
 8. La recidiva nelle mancanze di cui alle successive lettere b) e c), sanzionate negli otto mesi di riferimento, comportano la sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito delle medesime lettere.
 9. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:
 - a) **Richiamo verbale** per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti, il personale; disturbo durante le lezioni;
 - b) **Richiamo scritto** per scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale; disturbo durante le lezioni; mancanze ai doveri di diligenza e puntualità; violazioni alle norme di sicurezza, uso scorretto delle attrezzature dei laboratori, della biblioteca, della palestra, delle aule speciali;
 - c) **Sospensione dalle lezioni da uno a cinque giorni, con obbligo di frequenza**, per ripetute scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale; disturbo continuato durante le lezioni; mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità; ripetute mancate giustificazioni delle assenze e delle entrate posticipate; assenze collettive ingiustificate e arbitrarie; violazioni alle norme di sicurezza; ripetuto uso scorretto delle attrezzature dei laboratori, della biblioteca, della palestra, delle aule speciali;
 - d) **Allontanamento dalla scuola da uno a tre giorni** per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità, assenza ingiustificata ed arbitraria, turpiloquio, ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale; danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di proprietà della scuola o di altri; molestie continuate nei confronti di altri;
 - e) **Allontanamento dalla scuola fino a sei giorni** per recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente e nel caso di ricorso a vie di fatto e per atti di violenza nei confronti di altri compagni, insegnanti o personale, avvenuti anche fuori dalla scuola;
 - f) **Allontanamento dalla scuola da sette a quindici giorni** per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente, violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona, uso o spaccio di sostanze psicotrope, atti e molestie anche di carattere sessuale;

- g) denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa ovvero grave lesione al suo buon nome anche mediante ripresa non autorizzata – all'interno dell'Istituto – e di non autorizzata pubblicazione di foto e filmati di studenti e/o personale docente e ATA su siti web;
- g) **allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni**, comunque commisurata alla gravità del reato ovvero alla permanenza della situazione di pericolo, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, o per reiterate non autorizzate riprese all'interno dell'Istituto, e reiterate non autorizzate pubblicazioni di foto e filmati di studenti e/o personale docente e ATA su siti web.

Art. 3

(Divieto di utilizzo cellulari e apparecchiature elettroniche di uso personale.)

Nei locali della scuola debbono essere tenuti spenti telefoni cellulari e altri strumenti digitali, non specificamente utilizzati a fini didattici.

Il Personale insegnante e non insegnante dell'Istituto è tenuto a fare rispettare il divieto.

La violazione di tale divieto, da segnalare tempestivamente sul registro di classe, configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare le seguenti sanzioni:

1. Sequestro dell'apparecchiatura per l'intera durata dell'orario giornaliero delle lezioni, per la prima infrazione;
2. Sequestro dell'apparecchiatura per l'intera durata dell'orario giornaliero delle lezioni e sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza, fino a **tre giorni**, per la seconda infrazione;
3. Sequestro dell'apparecchiatura per l'intera durata dell'orario giornaliero delle lezioni e sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza, fino a **tre giorni**, per la terza infrazione;
4. Sequestro dell'apparecchiatura per l'intera durata dell'orario giornaliero delle lezioni e sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza, fino a **cinque giorni**, per la quarta infrazione.

Nel caso in cui lo studente si dovesse rifiutare di consegnare l'apparecchiatura elettronica al personale docente e/o ATA, deve essere comminata la sanzione disciplinare della sospensione con obbligo di frequenza fino a **cinque giorni**.

Nei casi di grave lesione al buon nome dell'Istituto, nei casi di particolare ed estrema gravità in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di "bullismo", sarà possibile applicare sanzioni più rigorose.

Art. 4
(Organi competenti)

1. L'Insegnante è competente per le sanzioni di cui alla lettera a) e b) del punto 9 dell'articolo 2 e per il punto 1. dell'art. 3.
2. Il Dirigente scolastico è competente per le sanzioni di cui alla lettera c) del punto 9 dell'articolo 2 e per le sanzioni di cui all'art. 3, punto 2 relative al divieto dell'uso di cellulari e/o apparecchiature elettroniche di uso personale;
3. Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni di cui alle lettere d), e), f), del punto 9 dell'articolo 2 e per le sanzioni di cui ai punti 3, 4. dell'art. 3 su proposta del Dirigente o del Coordinatore della classe di appartenenza dello studente;
4. Il Consiglio d'Istituto decide sulle sanzioni di cui alla lettera g) del punto 9 dell'art. 2;
5. Il Consiglio di classe, il Consiglio d'Istituto e il Dirigente decidono dopo aver sentito, a propria discolpa, lo studente interessato.
6. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
7. Le procedure concernenti l'irrogazione della sanzione disciplinare, debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale, il procedimento è estinto.
8. Il voto relativo alle decisioni disciplinari del Consiglio di classe e del Consiglio d'Istituto è segreto. Non è consentita l'astensione.

Art. 5
(Organo di Garanzia)

1. L'Organo di Garanzia interno è presieduto dal Dirigente dell'Istituto ed è composto da: un Docente designato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti, da un rappresentante eletto dai genitori e da due membri supplenti (uno eletto dagli studenti, uno dai genitori), in caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'Organo lo studente sanzionato o un suo genitore).
2. Il Consiglio dura in carica due anni. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da un membro del Consiglio, designato dal Presidente.
3. Al Consiglio di garanzia sono rivolti i ricorsi Contro le sanzioni di cui alle lettere c, d, e, f, g dell'art. 2 punto 9 e le sanzioni di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 3. I ricorsi debbono essere inviati dai genitori o dallo studente maggiorenne, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. L'Organo di Garanzia delibera entro i quindici giorni successivi al ricorso.
4. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti all'Organo di garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione.
5. La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, da presentare entro 30 giorni dalla data della decisione dell'Organo di Garanzia Interno, viene attribuita al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Art.6
(Norma finale)

1. L'alunno che è incorso nella sanzione della sospensione dalle lezioni fino a sette giorni – con o senza obbligo di frequenza - non può partecipare, nei DUE mesi successivi alla sanzione, alle visite guidate, ai viaggi di istruzione o ad altre attività ricreative o integrative individuate dagli OO. CC. d'Istituto. Nei casi più gravi, l'alunno non potrà partecipare alle visite guidate, ai viaggi di istruzione o ad altre attività ricreative o integrative per l'intera durata dell'anno scolastico. Durante il periodo previsto per le visite o le attività lo studente frequenterà le lezioni in altra classe.
2. Per infrazioni gravi che comportino l'allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni, il Consiglio di classe stabilisce le modalità per garantire che lo studente non abbia un danno dall'interruzione temporanea degli studi. Di ogni sanzione superiore al richiamo scritto viene data comunicazione scritta alla famiglia dell'alunno.

Art.7

1. Le presenti norme fanno parte integrante del regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto, anche su proposta del Collegio dei docenti.
2. Dei contenuti del presente regolamento, unitamente a quelli del regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola, gli studenti e i genitori sono informati all'atto dell'iscrizione.
3. Il presente Regolamento viene approvato, all'unanimità, dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 30/11/2012.

F.to IL DIRIGENTE

Prof. Luigi Antonio Macrì

F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Dott.ssa Rafaela Colannino